

## REGOLAMENTO DI EMISSIONE

del Prestito Obbligazionario

**“BANCA NAZIONALE SAMMARINESE 22/07/2021, TF 0,10%”**

Emittente e collocatore:

**Banca Nazionale Sammarinese S.P.A.**

Sede e Direzione Generale in Piazza G. Bertoldi, 8 47899 Serravalle Repubblica di San Marino  
· Capitale Sociale € 19.000.000,00 i.v.

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011  
Iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati in data 08/05/2006 al n° 31

**La presente emissione non costituisce alcuna forma di sollecitazione all’investimento da parte di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.**

**Il presente prestito obbligazionario è emesso unicamente in esecuzione del Programma di Risoluzione di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.P.A. in Amministrazione Straordinaria disposto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 21 luglio 2019, ai sensi degli articoli 2, 4 e 13 della Legge 14 giugno 2019, n. 102.**



## 1. Importo, tagli e titoli

Il prestito obbligazionario “**Banca Nazionale Sammarinese S.p.A., 22/07/2021, TF 0,10%**” è emesso per un ammontare complessivo massimo di euro 200.000.000,00 (euro duecentomilioni/00), pari a n. 200.000.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1,00 (euro uno/00) cadauna.

## 2. Regime di circolazione

Le obbligazioni sono nominative, in regime di dematerializzazione.

Le obbligazioni dematerializzate sono depositate presso la sede della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. (in seguito Banca), per cui la loro circolazione, in tale regime, può avvenire unicamente con scritturazione presso i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.

La Banca si obbliga a mettere a disposizione dell’investitore, a sua richiesta, il titolo obbligazionario in forma cartacea entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta.

Per la produzione del titolo in formato cartaceo sarà applicata una commissione pari all’1% del valore nominale delle obbligazioni e, comunque, non inferiore a euro 100,00 (euro cento/00) e non superiore a euro 200,00 (euro duecento/00).

Qualora il titolo obbligazionario, a richiesta dell’investitore, venisse rilasciato in forma cartacea ad esso si applicheranno le norme giuridiche e regolamentari tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino in materia di circolazione dei titoli nominativi ed in materia di antiriciclaggio.

La Banca provvederà a inserire e contabilizzare le obbligazioni assegnate nel “Deposito titoli a Custodia e Amministrazione” acceso a nome dell’investitore.

## 3. Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale del titolo).

## 4. Durata e godimento

La durata del prestito è dal 22 luglio 2019 (data di emissione) al 22 luglio 2021 (data di scadenza).

## 5. Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate, in un’unica soluzione, alla data di scadenza del 22 luglio 2021 alla pari, senza alcuna deduzione per spese.

In relazione a quanto previsto al successivo punto 9. “Ammissione alla quotazione - operazioni di compravendita fra terzi prima della scadenza delle obbligazioni”, il rimborso delle obbligazioni avverrà solo nei confronti degli assegnatari originari; di eventuali cessionari alla condizione che gli stessi posseggano, al momento della cessione, i requisiti di “cliente professionale”; o di successori per titolo diverso dalla cessione.



Dalla data di rimborso le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

#### **6. Interessi**

Il prestito obbligazionario “**Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. 22/07/2021 TF 0,10%**” è a Tasso Fisso.

Le obbligazioni frutteranno interessi pagabili in cedole annuali posticipate in data 22 luglio di ogni anno, al tasso nominale annuo lordo dello 0,10%.

Il calcolo dei giorni per la determinazione del rateo cedolare di interessi sarà determinato secondo la convenzione Actual/Actual.

#### **7. Termine di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda le cedole e/o il rimborso del capitale, dopo 10 anni dalla singola scadenza.

#### **8. Soggetto incaricato dei pagamenti (agente pagatore)**

Il pagamento delle cedole e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le filiali della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. ovvero presso soggetto terzo presso il quale sono depositate. Qualora la scadenza delle cedole o il rimborso del capitale coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento avverrà il giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione.

#### **9. Ammissione alla quotazione – operazioni di compravendita fra terzi prima della scadenza delle obbligazioni**

Non è prevista l’ammissione alla quotazione delle obbligazioni su alcun mercato regolamentato. Si precisa che l’investimento nelle obbligazioni di cui al presente regolamento, successivamente alla emissione e attraverso operazioni di compravendita fra terzi, sarà possibile solo da parte di “clienti professionali” ai sensi dell’art.1, comma 1 lettera f) del Regolamento di Banca Centrale n.2006-03 che, come tali, godono di un livello di tutela inferiore rispetto agli investitori retail.

#### **10. Regime Fiscale**

Le obbligazioni di cui alla presente emissione e i redditi conseguiti dalle medesime sono soggetti alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.



### **11. Diritto applicabile e foro competente**

Il presente prestito obbligazionario è interamente disciplinato dal diritto sammarinese e, per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e la Banca, sarà competente, in via esclusiva e senza deroghe, il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

### **12. Regime di protezione (art.9 Legge 102/2019 “Passività Protette”)**

Le obbligazioni di cui al presente Regolamento rappresentano la conversione - operata su disposizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. g), L. 102/2019 - delle passività protette ai sensi dell'art.9, comma 1 della Legge 102/2019.

### **13. Varie**

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da affiggersi presso la sede centrale dell'emittente e presso le sue filiali.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione e conoscenza di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Le obbligazioni saranno nella disponibilità del titolare, il quale potrà disporne in favore di soggetti autorizzati ai sensi della Legge n. 165 del 2005 o di soggetti esteri equivalenti o comunque di “clienti professionali”, ponendole anche a garanzia di eventuali finanziamenti concessi dagli stessi.

